Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione natanti

Edizione 04.2024

14620IT – 2024-04 D

Indice

L’essenziale in breve		3

Parte A
Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	6
A2	Validità territoriale	6
A3	Durata del contratto	6
A4	Disdetta del contratto	6
A5	Pagamento del premio	7
A6	Ribasso per assenza di sinistri e protezione del bonus nell’assicurazione All Risk	7
A7	Franchigia	7
A8	Colpa grave	8
A9	Adeguamento contrattuale da parte di AXA o di AXA-ARAG	8
A10	Obblighi di diligenza e altri obblighi	8
A11	Obblighi d’informazione	8
A12	Sinistri e casi giuridici	8
A13	Principato del Liechtenstein	9
A14	Diritto applicabile e foro competente	9
A15	Sanzioni	9

Parte B
Assicurazione responsabilità civile

B1	Estensione della copertura assicurativa	10
B2	Natante assicurato	10
B3	Persone assicurate	10
B4	Prestazioni	10
B5	Esclusioni	10
B6	Regresso	10

Parte C
Assicurazione casco

C1	Estensione della copertura assicurativa	11
C2	Natante assicurato	12
C3	Prestazioni	12
C4	Esclusioni	13
C5	Obblighi durante la giacenza in acqua del natante o durante il suo trasporto	14

Parte D
Assicurazione infortuni

D1	Copertura assicurativa	15
D2	Persone assicurate	15
D3	Prestazioni	15
D4	Prestazioni speciali	16
D5	Esclusioni	16
D6	Riduzione delle prestazioni per numero eccessivo degli occupanti del natante	16
D7	Rapporto con l’assicurazione di responsabilità civile	16
D8	Prestazioni massime	16

Parte E
Assicurazione di protezione giuridica

E1	Assicuratore	17
E2	Natante assicurato	17
E3	Persone assicurate	17
E4	Prestazioni	17
E5	Somme assicurate	18
E6	Casi giuridici assicurati	18
E7	Casi giuridici esclusi	18
E8	Procedura in caso di sinistro, libera scelta dell’avvocato, divergenze d’opinione	19
E9	Validità temporale	20

L’essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un’informazione sintetica ai sensi dell’art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l’assicuratore?

L’assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

L’assicuratore per la copertura di protezione giuridica è AXA-ARAG Protezione giuridica SA, Ernst-Nobs-Platz 7, 8004 Zurigo (di seguito indicata come «AXA-ARAG»), una società anonima con sede a Zurigo e affiliata di AXA Assicurazioni SA.

Cosa è assicurato?

Le persone e i veicoli assicurati sono indicati nella proposta e nella polizza. Si tratta di un’assicurazione danni ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione.

Quali rischi e danni possono essere assicurati?

Assicurazione responsabilità civile

L’assicurazione copre le richieste di risarcimento danni a seguito di:

- ferimento o uccisione di persone;
- danneggiamento o distruzione di cose.

Il ferimento o l’uccisione di animali è equiparato ai danni materiali (B1).

Assicurazione casco

Nella proposta e nella polizza è specificato se è stata stipulata una copertura All Risk, casco parziale o casco totale (solo per parchi natanti).

All Risk

L’assicurazione All Risk comprende gli eventi casco parziale (furto, eventi naturali, rottura di vetri, incendio, masse nevose, corpi volanti, danneggiamento doloso e atti vandalici nonché accessori non fissi), l’evento collisione e, se concordato, anche gli eventi dell’assicurazione macchine (C1.12) e/o l’Assistance. Sono inoltre coperti tutti i danneggiamenti e le perdite, fintantoché non sono esclusi.

Casco totale (solo per parchi natanti) / casco parziale

Ai sensi della disposizione C1 la copertura è operante per i danni che il natante subisce quale diretta conseguenza degli eventi specificati nella proposta e nella polizza:

- Collisione (solo nella casco totale);
- Furto (casco totale e casco parziale);
- Eventi naturali (casco totale e casco parziale);
- Rottura vetri (casco totale e casco parziale);
- Incendio (casco totale e casco parziale);
- Masse nevose (casco totale e casco parziale);
- Corpi volanti (casco totale e casco parziale);
- Danneggiamento doloso e atti vandalici (casco totale e casco parziale);
- Accessori non fissi (casco totale e casco parziale).

La copertura assicurativa può includere inoltre:

- eventi dell’assicurazione macchine;
- Assistance.

Assicurazione contro gli infortuni

L’assicurazione copre gli infortuni verificatisi in relazione all’uso del natante assicurato e alla fornitura di aiuto nel corso del viaggio (D1).

Assicurazione di protezione giuridica

L’assicurazione copre i casi giuridici nei seguenti ambiti (E6):

- diritto di responsabilità civile e riparazione del torto morale;
- procedimenti penali e amministrativi;
- diritto delle assicurazioni;
- obbligazioni contrattuali attinenti al natante;
- ritiro del permesso e della licenza;
- tassazione;
- proprietà e diritti reali;
- diritto dei pazienti;
- intervento di recupero e salvataggio.

Cosa non è coperto tra l’altro dall’assicurazione?

Esclusioni generali

L’assicurazione non copre i casi in cui il conducente del natante ha causato un evento assicurato in stato di ebrietà o di inidoneità alla guida, ovvero a seguito di violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso (A12.5.1). È considerato in stato di ebrietà chi presenta un tasso di alcolemia superiore alla concentrazione di alcol nel sangue ammessa ai sensi di legge.

Assicurazione responsabilità civile

L’assicurazione non copre tra l’altro (B5):

- le pretese del proprietario, del detentore e del conducente del natante;
- le pretese per danni materiali subiti dal coniuge o dal partner registrato, dagli ascendenti e dai discendenti della persona tenuta al risarcimento nonché, se con lei conviventi, dai suoi fratelli e sorelle;
- le pretese avanzate in relazione alla partecipazione a corse e altre competizioni analoghe di natanti a motore, nonché alle relative prove;
- le pretese avanzate laddove il conducente del natante non sia in possesso del necessario permesso di condurre;
- le pretese avanzate in relazione all’uso del natante per viaggi senza l’autorizzazione dell’autorità competente.

Assicurazione casco

L’assicurazione non copre tra l’altro (C4):

- i danni d'esercizio dovuti a mancanza o congelamento di liquidi o a surriscaldamento del motore, i danni causati da colpo d'ariete e dalla deformazione del fasciame di natanti in legno;
- i danni dovuti a difetti di materiale o di costruzione, usura, corrosione, ossidazione, osmosi, putrefazione, ruggine, tarlatura, invecchiamento, delaminazione di legno o plastica, danni a seguito di cura carente, in particolare a causa di cattiva manutenzione;
- i danni conseguenti all’azione progressiva di influssi atmosferici, quali pioggia, luce solare, umidità, gelo (ad es. congelamento dell’acqua di raffreddamento) nonché formazione di ghiaccio di qualsiasi genere, pressione continua della neve (per un periodo di oltre 3 giorni);

- i danni indiretti, ovvero spese per giacenze e rimessaggio, deprezzamento, perdita di competitività e mancato uso del natante;
- le scalfitture e ammaccature e i danni alla vernice avvenuti durante il trasporto delle cose assicurate;
- la perdita o la caduta fuori bordo di cose assicurate;
- i danni derivanti dalla partecipazione a corse e altre competizioni analoghe di natanti a motore, nonché alle relative prove;
- i danni in relazione alla conduzione del natante da parte di persone che non sono in possesso della necessaria licenza;
- i danni in relazione all'uso del natante per viaggi senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Assicurazione contro gli infortuni
L'assicurazione non copre i conducenti di natanti che non sono in possesso del necessario permesso di condurre previsto dalla legge (D5).

Assicurazione di protezione giuridica
Ai sensi della disposizione E7, l'assicurazione non copre segnatamente:
- i casi giuridici nei confronti di AXA-ARAG o di persone che erogano servizi nell'ambito di un caso giuridico assicurato;
- i casi giuridici in relazione a crimini intenzionali;
- i casi giuridici in relazione alla difesa contro le pretese extracontrattuali di risarcimento e di riparazione del torto morale;
- i casi giuridici in relazione alla partecipazione a corse e competizioni;
- i casi giuridici in relazione alla conduzione del natante senza licenze o targhe valide;
- i casi giuridici in relazione alla recidività nella guida in stato di ebrietà o inidoneità.

Quali prestazioni sono erogate da AXA e AXA-ARAG?

Assicurazione responsabilità civile
Le prestazioni di AXA sono limitate alla somma di garanzia indicata nella proposta e nella polizza e consistono nel pagamento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle ingiustificate (B4).

Assicurazione casco
Nel caso di un evento assicurato, AXA si assume le spese di riparazione (C3.2) oppure paga l'indennizzo per danno totale (C3.3).

Inoltre AXA si fa carico delle spese di recupero e di trasporto del natante fino al più vicino cantiere nautico in grado di effettuare le riparazioni necessarie, fino a un importo massimo di CHF 100 000 (C3.1).

Assicurazione contro gli infortuni
Le prestazioni assicurate sono indicate nella proposta e nella polizza (D3):
- spese di cura;
- indennità giornaliera d'ospedalizzazione;
- indennità giornaliera;
- invalidità;
- decesso.

Le prestazioni effettivamente assicurate nel caso specifico sono riportate nella proposta e nella polizza.

Assicurazione di protezione giuridica
Nei casi giuridici assicurati, AXA-ARAG fornisce segnatamente le seguenti prestazioni fino a concorrenza delle somme assicurate di cui alla disposizione E4:
- consulenza giuridica telefonica;
- trattamento del caso giuridico;
- necessari onorari di avvocati;
- prestazione a titolo di anticipo per un difensore a cui si è fatto ricorso per la prima audizione in sede penale;
- spese necessarie per perizie e analisi;
- spese giudiziarie o altre spese processuali;
- spese per decreti penali e procedimenti di prima istanza circa la revoca del permesso di condurre e della licenza di navigazione;
- spese di interpretariato;
- indennità ripetibili riconosciute alla controparte;
- rinuncia alla riduzione delle prestazioni per i casi di colpa grave (E4.3.1).

Franchigie
Le franchigie pattuite sono indicate nella proposta e nella polizza (A7; per la protezione giuridica E4.1.3).

Dove sono valide le assicurazioni?

Le assicurazioni valgono nelle acque interne europee, compresi i fiumi, i canali e porti di mare a essi collegati, fino al molo più esterno o al rispettivo confine marittimo. Le assicurazioni valgono inoltre in Europa a terra, tranne che nei territori di Federazione Russa, Estonia, Lettonia, Lituania, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaigian e Kazakistan (A2).

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

L'importo del premio è definito in funzione di elementi quali il natante, l'estensione della copertura assicurativa prescelta, le franchigie e ulteriori criteri nonché, per quanto concerne l'assicurazione casco totale / All Risk, anche il grado previsto dal sistema di ribassi per assenza di sinistri (A6). I premi, le relative scadenze, il grado di premio, i contributi legali nonché le tasse sono indicati nella proposta, nella polizza e nel conteggio del premio.

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

I principali obblighi a carico dello stipulante sono i seguenti:
- la notifica immediata di un sinistro ad AXA o ad AXA-ARAG (A12.1 e E8.1);
- il divieto di riconoscere pretese nei confronti di persone danneggiate (A12.2.2);
- l'immediata notifica ad AXA o ad AXA-ARAG in caso di cambiamento dei dati contenuti nella polizza (A11.2);
- la prevenzione dei danni (art. 29 della Legge sul contratto di assicurazione), come ad es.:
  - invernaggio e ormeggio professionali;
  - verifica dello stato del natante in seguito a eventi naturali quali uragani o violenti piogge.

Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

Conformemente alle disposizioni A12.1 ed E8.1, l'avente diritto deve presentare immediatamente la notifica di sinistro.

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data che è indicata nella polizza.

Il contratto può essere risolto anticipatamente mediante disdetta, tra l'altro nei seguenti casi:
- dopo ogni sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni (A4.2);
- nei casi di aumento del premio, di cambiamento del sistema dei ribassi per assenza di sinistri o della regolamentazione della franchigia, lo stipulante può disdire le assicurazioni per la fine dell'anno di assicurazione in corso (31 marzo) qualora non sia d'accordo con la nuova regolamentazione del contratto (A9.2).

Come si può esercitare il diritto di revoca?
Lo stipulante può revocare il contratto con AXA entro 14 giorni dal momento in cui l'ha accettato. Il termine s'intende rispettato se la revoca viene comunicata ad AXA per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail).

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein
Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per 2 settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione. Se si rende necessaria una visita medica, questo periodo si estende a 4 settimane.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo stipulante gode di un diritto di recesso di 4 settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali definizioni trovano applicazione?
I principali concetti sono illustrati nella Parte C3.3.3.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA e AXA-ARAG?
AXA e AXA-ARAG utilizzano e proteggono i vostri dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo AXA.ch/protezione-dei-dati.

Parte A
Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.
L'assicurazione copre gli eventi che si verificano nel corso della durata del contratto. Per l'assicurazione di protezione giuridica trova applicazione la disposizione E9. La durata del contratto è riportata nella polizza.

A2 Validità territoriale

A2.1 Acque interne europee
Le assicurazioni valgono nelle acque interne europee, compresi i fiumi, i canali e porti di mare a essi collegati, fino al molo più esterno o al rispettivo confine marittimo. Le assicurazioni valgono inoltre in Europa a terra, ma non sul territorio dei seguenti Stati europei: Federazione Russa, Estonia, Lettonia, Lituania, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaigian e Kazakistan.

A2.2 Ampliamento dell'ambito di validità
L'ambito di validità dell'assicurazione può essere ampliato. Un eventuale ampliamento concordato è indicato nella polizza. I danni verificatisi nelle zone vietate non sono assicurati.

A2.2.1 **Acque costiere europee**
Le assicurazioni trovano applicazione anche nelle acque costiere europee, laddove il natante si sposti in vista della costa ed entro 6 miglia marine dalla costa stessa. A seconda delle disposizioni vigenti nel Paese in questione, può trovare applicazione una distanza più breve.

A2.2.2 **Navigazione in alto mare (zona B)**
A condizione che la costruzione e l'equipaggiamento d el natante nonché l'attestato di capacità del conducente siano conformi alle disposizioni dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima, l'assicurazione è operante non soltanto nelle acque interne dell'Europa occidentale, bensì anche nei mari dell'Europa occidentale, e segnatamente

- nelle acque del Mar Baltico;
- nel canale del Kattegat;
- nel canale dello Skagerrak;
- nel Mare del Nord;
- nel Canale della Manica;
- nel Mare d'Irlanda;
- nelle acque atlantiche adiacenti all'interno delle linee di collegamento 60° nord (incl. Bergen), 20° ovest, 25° nord;
- nel Mar Mediterraneo, incl. stretti e mari interni adiacenti.

A2.2.3 **Navigazione in alto mare (zona C)**
A condizione che la costruzione e l'equipaggiamento del natante nonché l'attestato di capacità del conducente siano conformi alle disposizioni dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima, l'assicurazione è operante in tutto il mondo.

A2.3 Immatricolazione all'estero del natante assicurato
Se il detentore del natante fa immatricolare il natante all'estero oppure si fa rilasciare il certificato di bandiera in un altro Paese, la copertura assicurativa si estingue al più tardi alla fine dell'anno di assicurazione in corso. Su richiesta dello stipulante, il contratto può essere sciolto anche prima di detto termine, ma non antecedentemente alla data d'immatricolazione del natante all'estero o del rilascio del certificato di bandiera. Questa regolamentazione non trova applicazione se il detentore trasferisce il domicilio nel Principato del Liechtenstein.

A3 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata nella polizza. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere. AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo 3 giorni dal momento in cui il proponente ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria.

A4 Disdetta del contratto

A4.1 Disdetta ordinaria
Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), fino a 3 mesi prima della scadenza.
Se la durata del contratto supera i 3 anni, le parti possono disdirlo, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), per la fine del terzo anno o di ogni anno successivo.

A4.2 **Disdetta in caso di sinistro o di controversia giuridica**
Dopo un sinistro o una controversia giuridica per cui AXA o AXA-ARAG versa delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:
- da parte dello stipulante al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 14 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta;
- da parte di AXA o di AXA-ARAG al più tardi al momento della corresponsione della prestazione o dell'erogazione dell'ultimo servizio; la copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui lo stipulante riceve la disdetta.

A4.3 **Disdetta da parte dello stipulante a seguito di adeguamento contrattuale da parte di AXA**
Fa stato quanto indicato alla disposizione A9.2.

A5 Pagamento del premio

A5.1 **Importo e scadenza del premio**
Il premio riportato nella polizza e/o nell'avviso di premio è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

A5.2 **Calcolo dei premi**
L'importo del premio è definito in funzione di fattori quali il natante stesso e il relativo conducente, l'estensione della copertura assicurativa prescelta, le franchigie e inoltre, per quanto concerne l'assicurazione casco totale/All Risk, anche il grado previsto dal sistema di ribassi per assenza di sinistri (A6). I premi, le relative scadenze, il grado di premio, i contributi legali nonché le tasse sono indicati nella proposta, nella polizza e nel conteggio del premio.

A6 Ribasso per assenza di sinistri e protezione del bonus nell'assicurazione All Risk

A6.1 **Tabella relativa al ribasso per assenza di sinistri**

Grado	Premio annuo	Ribasso per assenza di sinistri
	in %	in %
9	100	
8	100	
7	100	
6	100	
5	90	10
4	80	20
3	70	30
2	60	40
1	50	50
0	45	55

A6.2 **Calcolo del grado di riferimento per assenza di sinistri**
Il grado di riferimento, e di conseguenza il premio, vengono fissati nuovamente per ogni anno d'assicurazione. Sono determinanti i 12 mesi antecedenti il giorno di riferimento, il quale si colloca 3 mesi prima della fine dell'anno di assicurazione.
Se in questo arco temporale è stato notificato un sinistro per l'evento di collisione ai sensi della disposizione C1.1, l'attuale grado di premio rimane invariato (protezione del bonus).
Se in questo arco temporale sono stati notificati 2 o più sinistri dovuti a collisione, il grado di premio per l'anno di assicurazione successivo viene innalzato di 3 gradi per ogni danno da collisione, tuttavia al massimo fino al grado 9.
In assenza di sinistri dovuti a collisione, il grado per il successivo anno di assicurazione si riduce di una posizione.
Il grado di riferimento per assenza di sinistri non aumenta parimenti se:
- un sinistro liquidato in via definitiva viene risarcito per intero da una persona civilmente responsabile o dalla sua assicurazione;
- le prestazioni versate da AXA vengono ad essa rimborsate dallo stipulante entro 30 giorni da quando è venuto a conoscenza della liquidazione del sinistro.

A7 Franchigia

A7.1 **Aspetti generali**
Ogni volta che si verifica un sinistro per il quale AXA o AXA-ARAG versa delle prestazioni, lo stipulante è tenuto ad assumersi la franchigia convenuta.

A7.2 **Soppressione della franchigia**

A7.2.1 **Assicurazione responsabilità civile**
La franchigia non si applica:
- se AXA è tenuta a versare delle prestazioni, benché alla persona assicurata non possa essere imputata alcuna colpa (responsabilità puramente causale);
- in caso di uso illecito del natante, a condizione che la sottrazione non sia attribuibile a colpa del detentore dello stesso.

A7.2.2 **Assicurazione casco**
La franchigia non viene applicata per un danno risarcito per intero da una persona civilmente responsabile o dalla sua assicurazione.

A7.2.3 **Assicurazione di protezione giuridica**
Fa stato quanto previsto alla disposizione E4.1.3.

A7.3 **Richiesta di pagamento della franchigia**
AXA o AXA-ARAG può richiedere la corresponsione dell'importo della franchigia oppure compensarlo con le prestazioni. Se l'importo della franchigia non viene corrisposto entro 4 settimane dalla data della richiesta, lo stipulante sarà sollecitato per iscritto ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida.
Se questa resta senza esito, il contratto si estingue nella sua totalità una volta trascorso il suddetto termine di 14 giorni. Lo stipulante rimane comunque debitore della franchigia.

A8 Colpa grave

A8.1 Responsabilità civile, casco e infortunio
AXA rinuncia al diritto di regresso e alla riduzione delle prestazioni in caso di incidenti nautici e di collisioni determinati da colpa grave, salvo nei casi in cui il conducente del natante abbia provocato l'evento assicurato in stato di ebrietà o di inidoneità alla guida o a seguito di violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso.

A8.2 Protezione giuridica
Fa stato quanto previsto alla disposizione E4.3.1.

A9 Adeguamento contrattuale da parte di AXA o di AXA-ARAG

A9.1 Comunicazione di AXA o AXA-ARAG
AXA e AXA-ARAG possono adeguare il contratto con effetto a partire dall'anno di assicurazione successivo, qualora si verifichino cambiamenti nei seguenti ambiti:
- premi;
- regolamentazione della franchigia;
- sistema dei ribassi per assenza di sinistri.

La comunicazione circa l'adeguamento contrattuale deve pervenire allo stipulante almeno 25 giorni prima dell'inizio del nuovo anno di assicurazione.

A9.2 Disdetta da parte dello stipulante
Lo stipulante ha il diritto di disdire la parte del contratto interessata dalla modifica, ovvero il contratto nel suo insieme, per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In questo caso, il contratto si estingue nella misura definita dallo stipulante alla fine dell'anno di assicurazione. La disdetta deve pervenire ad AXA entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso.

A9.3 Assenso all'adeguamento contrattuale
In assenza di disdetta da parte dello stipulante, l'adeguamento del contratto s'intende accettato.

A10 Obblighi di diligenza e altri obblighi

A10.1 Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro
Fa stato quanto indicato alla disposizione A12.

A11 Obblighi d'informazione

A11.1 Comunicazione con AXA o AXA-ARAG
Lo stipulante o l'avente diritto deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o di AXA-ARAG o alla rispettiva rappresentanza competente.

A11.2 Aggravamento o riduzione del rischio
Se i dati contenuti nella polizza hanno subito cambiamenti, lo stipulante ha l'obbligo di informare immediatamente AXA o AXA-ARAG a riguardo.

A11.3 Sinistri e casi giuridici
Fa stato quanto indicato alla disposizione A12.

A11.4 Adeguamento contrattuale da parte di AXA o di AXA-ARAG
Fa stato quanto indicato alla disposizione A9.1.

A11.5 Disdetta del contratto
Fa stato quanto indicato alla disposizione A4.

A12 Sinistri e casi giuridici

A12.1 Aspetti generali
L'avente diritto deve informare tempestivamente AXA o AXA-ARAG circa il sinistro o il caso giuridico. In caso di violazione degli obblighi contrattuali di notifica e di comportamento, con conseguente influenza sulle cause, sull'entità o sull'accertamento del danno, le prestazioni possono essere rifiutate o ridotte in misura proporzionale alla conseguenza comportata da tale inadempienza. Queste conseguenze non subentrano se risulta dalle circostanze che tale violazione non è imputabile a colpa, oppure se lo stipulante è in grado di dimostrare che tale fattispecie non ha influito sul subentro del caso giuridico e sull'entità delle prestazioni dovute.

A12.1.1 Possibili modalità di notifica del sinistro ad AXA:
- per telefono;
- mediante il modulo di notifica di sinistro su AXA.ch;
- attraverso l'app myAXA;
- mediante l'equipaggiamento telematico del natante;
- per iscritto (cfr. ultima pagina delle presenti CGA).

Per i sinistri notificati telefonicamente, AXA è autorizzata a richiedere a titolo integrativo anche una notifica di sinistro in forma scritta.

A12.1.2 Tutte le comunicazioni indirizzate ad AXA-ARAG sono giuridicamente valide ove effettuate con una delle seguenti modalità:

per iscritto:
AXA-ARAG Protezione giuridica SA
Ernst-Nobs-Platz 7
8004 Zurigo

per telefono:
AXAjur Prestazioni di assistenza telefonica
+41 848 11 11 00
Consulenza giuridica, notifica di casi giuridici, informazioni su prodotti assicurativi e conteggi dei premi

online:
Portale giuridico online MyRight.ch

Le comunicazioni di AXA-ARAG destinate allo stipulante e alle persone assicurate vengono inviate in modo giuridicamente valido all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto in Svizzera o al rispettivo rappresentante legale.

A12.2 Responsabilità civile

A12.2.1 AXA conduce le trattative con le parti danneggiate a proprio nome o come rappresentante della persona assicurata.

A12.2.2 Da parte sua, la persona assicurata non deve riconoscere nessuna pretesa delle parti danneggiate né effettuare pagamenti.

A12.2.3 Se viene intentata un'azione civile, la persona assicurata deve lasciare la condotta del processo ad AXA. Se in un procedimento penale vengono fatte valere delle pretese di diritto civile, la persona assicurata deve tenere al corrente AXA, fin dall'inizio, circa l'andamento del suddetto procedimento.

A12.2.4 La liquidazione delle pretese delle persone danneggiate da parte di AXA è vincolante per la persona assicurata.

A12.3 Casco

A12.3.1 L'avente diritto deve dare ad AXA la possibilità di ispezionare il natante danneggiato prima che abbia luogo la riparazione. Prima di far eseguire le riparazioni si deve chiedere il consenso di AXA.

A12.3.2 In caso di furto, l'accaduto deve essere immediatamente denunciato al posto di polizia competente per il luogo in cui è avvenuto il fatto.

A12.3.2.1 Se il natante viene rubato all'estero, l'accaduto deve essere immediatamente denunciato sia al posto di polizia competente per il luogo in cui è avvenuto il fatto, sia alla polizia presso il luogo di domicilio o la sede aziendale dello stipulante in Svizzera.

A12.4 Infortunio

Dietro richiesta da parte di AXA, ogni persona assicurata è tenuta a farsi visitare dai medici incaricati da AXA stessa.

A12.5 Stato di ebrietà e di inidoneità alla guida o violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso

A12.5.1 Se il conducente del natante ha causato l'evento assicurato in stato di ebrietà o di inidoneità alla guida, ovvero a seguito di violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso e negli ultimi 5 anni prima dell'evento gli è stato ritirato il permesso di condurre a causa di una di queste fattispecie, vale quanto segue:

- Nell'ambito dell'assicurazione casco, AXA non eroga alcuna prestazione se lo stipulante era o avrebbe dovuto essere al corrente della inidoneità alla guida o dello stato di ebrietà del conducente del natante.
- Nell'ambito dell'assicurazione infortuni, AXA non eroga alcuna prestazione a favore del conducente del natante.

È considerato stato di ebrietà una condizione caratterizzata da una concentrazione di alcol nel sangue superiore a quella ammessa dalla legge.

A12.5.2 Se il conducente dimostra che negli ultimi 5 anni non gli è stato ritirato il permesso di condurre a causa di una delle fattispecie di cui alla disposizione A8.1, le prestazioni vengono soltanto ridotte per sinistro causato per negligenza grave.

A12.5.3 Dall'applicazione di queste disposizioni restano escluse le pretese di regresso nei confronti del conducente del natante.

A12.5.4 Queste limitazioni non si applicano se la fattispecie verificatasi non ha influito sull'insorgere e sulle conseguenze dell'evento.

A12.6 Assicurazione di protezione giuridica

Per la procedura in presenza di un caso giuridico è determinante la disposizione E8.

A13 Principato del Liechtenstein

Se lo stipulante ha il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti disposizioni di legge del Liechtenstein.

A14 Diritto applicabile e foro competente

A14.1 Diritto applicabile

Il presente contratto sottostà al diritto svizzero.
Per i contratti che sottostanno al diritto del Principato del Liechtenstein, le disposizioni imperative di tale Paese sono preminenti in caso di deroga alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

A14.2 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione, incluse le azioni di persone assicurate o terze parti relative a prestazioni per pretese di responsabilità civile, sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, esclusivamente i tribunali ordinari di tale Paese.

A15 Sanzioni

AXA non fornirà copertura assicurativa, pagamenti di sinistri o altre prestazioni nella misura in cui la fornitura di tali prestazioni la esporrebbe a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi di qualsiasi risoluzione delle Nazioni Unite o qualsiasi sanzione, legge o regolamento di carattere economico o commerciale dell'Unione europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America, della Svizzera o del Principato del Liechtenstein.

Parte B
Assicurazione responsabilità civile

B1 Estensione della copertura assicurativa

B1.1 **Disposizioni legali sulla responsabilità civile**
L'assicurazione copre le pretese di risarcimento avanzate nei confronti delle persone assicurate in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile a seguito di
- ferimento o uccisione di persone (danni corporali);
- danneggiamento o distruzione di cose (danni materiali).

Il ferimento o l'uccisione di animali è equiparato ai danni materiali.

B1.2 **Spese per la prevenzione dei danni**
Se il verificarsi di un danno assicurato è imminente a causa di un evento imprevedibile, l'assicurazione copre le spese che sono a carico della persona assicurata e che derivano dalle misure opportunamente prese per prevenire tale pericolo.

B1.3 **Regate veliche**
L'assicurazione copre le pretese di risarcimento avanzate nei confronti della persona assicurata per danni verificatisi durante la partecipazione a regate veliche.

B2 Natante assicurato

L'assicurazione copre:
- il natante specificato nella polizza;
- le cose rimorchiate o spinte da detto natante;
- il battello di salvataggio o di servizio, laddove la potenza del relativo motore non superi i 20 cavalli (14,7 kW);
- le boe, unitamente ai relativi accessori;
- il veicolo per il trasporto del natante (trailer), laddove tale veicolo non sia soggetto alla legislazione sulla circolazione stradale.

B3 Persone assicurate

L'assicurazione copre la responsabilità civile
- del proprietario, del detentore e del conducente del natante;
- dei membri dell'equipaggio e degli ausiliari;
- delle persone trainate per l'esercizio di sport acquatici.

B4 Prestazioni

AXA paga le pretese giustificate fino a concorrenza delle somme di garanzia indicate nella polizza e fornisce difesa contro le pretese ingiustificate.

B5 Esclusioni

L'assicurazione non copre:

B5.1 Le pretese avanzate da proprietario, detentore e conducente del natante.

B5.2 Le pretese per danni materiali subiti dal coniuge o dal partner registrato, dagli ascendenti e dai discendenti della persona tenuta al risarcimento nonché, se con lei conviventi, dai suoi fratelli e sorelle.

B5.3 Le pretese avanzate da persone che hanno sottratto il natante, nonché da terzi danneggiati pienamente consapevoli del fatto che il natante fosse stato sottratto.

B5.4 Le pretese per gli incidenti avvenuti in occasione di gare per le quali è in corso una speciale assicurazione della responsabilità civile.

B5.5 Le pretese avanzate in relazione alla partecipazione a corse e altre competizioni analoghe di natanti a motore, nonché alle relative prove.

B5.6 Le pretese per danni al natante assicurato e alle cose da esso trasportate, rimorchiate o spinte.

B5.7 Le pretese per danni di cui si deve rispondere in base alla Legge sulla responsabilità civile in materia nucleare.

B5.8 La responsabilità civile di conducenti di natanti che non sono in possesso del permesso di condurre necessario ai sensi di legge o che non soddisfano i requisiti richiesti, nonché la responsabilità delle persone che, prestando la debita attenzione, avrebbero potuto constatare tale fattispecie.

B5.9 La responsabilità civile delle persone che abbiano usato il natante loro affidato per viaggi che non erano autorizzate a fare. Questa esclusione trova applicazione per analogia anche per il battello di salvataggio e il veicolo per il trasporto del natante.

B5.10 La responsabilità civile derivante dall'uso del veicolo per viaggi senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

B6 Regresso

AXA può esigere dallo stipulante o dalla persona assicurata il rimborso integrale o parziale delle prestazioni versate se
- risultano presenti motivi legali o contrattuali specifici;
- essa deve corrispondere prestazioni dopo la cessazione dell'assicurazione.

Parte C
Assicurazione casco

C1 Estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione **All Risk** comprende **tutti** i danni e le perdite (inclusi i rischi ai sensi delle disposizioni da C1.1 a C1.11), fintantoché non sono esclusi. Inoltre è possibile includere nell'assicurazione anche gli eventi dell'assicurazione macchine (C1.12) e l'Assistance (C1.13).
L'**assicurazione casco parziale** comprende gli eventi casco ai sensi delle disposizioni da C1.2 a C1.11, nonché – se concordato – l'Assistance (C1.13).
Vale solo per i parchi natanti:
L'**assicurazione casco totale** comprende l'evento casco collisione (C1.1) e gli eventi casco parziale (da C1.2 a C1.11). Inoltre è possibile includere nell'assicurazione anche gli eventi dell'assicurazione macchine (C1.12).
La copertura concordata e gli eventi assicurati sono indicati in modo specifico nella polizza.

L'assicurazione copre anche i danni causati durante la partecipazione a regate veliche a seguito degli eventi di cui alle disposizioni da C1.1 a C1.12.

C1.1 Collisione
Danni conseguenti a un evento repentino e violento verificatosi a causa di una forza esterna. In tale novero rientrano segnatamente i danni conseguenti a urto, scontro, incaglio, sommersione, ribaltamento, affondamento e uragano (venti con velocità pari o superiore a 75 km/h). Sono equiparati ai danni conseguenti a collisione lo spezzarsi o il rompersi degli alberi e delle aste nonché lo strapparsi delle manovre dormienti e di quelle correnti, laddove non sia presente nessun altro evento casco o nessun danno d'esercizio ai sensi della disposizione C4.1.

C1.2 Furto
Danni conseguenti a furto o a tentativo di furto, a sottrazione per l'uso o a rapina.
L'assicurazione non copre i danni causati a seguito di appropriazione indebita o di altre forme illecite di appropriazione del natante o frode.

C1.3 Eventi naturali
Danni verificatisi per l'effetto immediato e diretto dei seguenti eventi naturali: cedimenti e smottamenti del terreno, frane, caduta di sassi, piene, inondazioni, uragani (= venti con velocità pari o superiore a 75 km/ora), grandine, valanghe, pressione della neve.
I danni causati da uragani non sono assicurati durante la navigazione e la giacenza in acqua.

C1.4 Eventi naturali Plus
La copertura equivale a quella di cui alla disposizione C1.3, ma comprende anche i danni causati da uragano (venti con velocità pari o superiore a 75 km/ora) durante la giacenza in acqua.

C1.5 Rottura vetri
La rottura di vetri o di altre vetrature, ovvero di materiali sintetici utilizzati in sostituzione del vetro.
Sono esclusi le lampadine e gli apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini.

C1.6 Incendio
Danni causati da incendio, esplosione, implosione e fulmine (la prova dell'esistenza del fulmine deve essere fornita). I danni ai cavi causati da incendio di cavi (cortocircuito) sono assicurati anche senza che vi sia stato sviluppo di fiamma.
L'assicurazione non copre le richieste di garanzia nei confronti di terzi.

C1.7 Masse nevose
Danni conseguenti alla caduta di masse nevose o di ghiaccio sul natante.

C1.8 Danneggiamento doloso e atti vandalici
Danni determinati da atti dolosi o di malvagità, e segnatamente: lo strappo di parti fisse o di fregi, l'imbrattamento della vernice o il versamento di sostanze dannose nel serbatoio del carburante. Altri tipi di danni causati da atti vandalici a(d) opera di terzi ignoti sono assicurati fino a concorrenza di un importo di CHF 10 000.
L'assicurazione non copre la graffiatura della vernice.

C1.9 Accessori non fissi ed effetti personali
Danneggiamento o distruzione di cose che si trovano nel natante o che il conducente e i passeggeri portano addosso, a condizione che il natante abbia subito un danno.
Il furto è assicurato soltanto se le cose sottratte erano chiuse a chiave nel natante o in un cassetto portaoggetti all'interno dello stesso, ovvero erano a(d) esso stabilmente fissate.
Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata che è indicata nella polizza.
L'assicurazione non copre:
C1.9.1 qualsiasi tipo di mezzo di pagamento, denaro, oggetti di valore, biglietti e abbonamenti nonché un eventuale valore di affezione e le spese per la ricostituzione di foto, film e registrazioni del suono, dati informatici e atti.
C1.9.2 qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica (ad es. computer, laptop, telefoni cellulari, ecc.), software, merci e cose inerenti allo svolgimento di un'attività professionale.

C1.10 Corpi volanti
Danneggiamenti causati dalla caduta di corpi volanti o di parti staccatesi dagli stessi.

C1.11 Zostera
L'assicurazione copre i danni causati da zostera e da reti, funi o cime. L'indennizzo è limitato a un massimo di CHF 5000. La franchigia è pari a CHF 500.

C1.12 Assicurazione macchine: forze esterne e cause intrinseche
C1.12.1 **Cose assicurate**
L'assicurazione copre tutti gli apparecchi e gli impianti elettrici ed elettromeccanici stabilmente fissati al natante assicurato come gruppo propulsore, generatori, apparecchi di comunicazione e di navigazione.
Apparecchi e impianti smontabili come motori fuori bordo o apparecchi di navigazione sono assicurati soltanto se montati al natante e compresi nella somma assicurata.

C1.12.2 **Estensione della copertura assicurativa**
A complemento delle disposizioni da C1.1 a C1.11 e in parziale deroga alla disposizione C4.1, l'assicurazione copre i danneggiamenti o le distruzioni improvvise e impreviste delle cose assicurate conseguenti a forze esterne e cause intrinseche. Tra questi rientrano:
- manipolazione errata, imperizia, negligenza;
- danni dovuti all'effetto dell'energia elettrica, come corto circuito, sovracorrente o sovratensione;
- difetti di costruzione, di materiale o di fabbricazione;
- sovraccarico, sovravelocità;
- depressione e sovrapressione;
- mancanza di acqua, olio, combustibile o simili;
- danni dovuti a liquidi, se la causa degli stessi risiede all'interno della cosa assicurata;
- guasto agli impianti di misurazione, regolazione o sicurezza;
- guasto dell'elettronica.

È definita come guasto dell'elettronica una fattispecie in cui le parti elettroniche divengono inutilizzabili – ovvero quando non funzionano più o non funzionano più come dovuto senza che sia visibile un danneggiamento o una distruzione evidente. L'esistenza del danno è dimostrata, se la funzione è ripristinata con la sostituzione del più piccolo gruppo di elementi elettronici sostituibile.

C1.12.3 **Obblighi di diligenza**

C1.12.3.1 Le istruzioni del fabbricante sulla manutenzione, la cura e il funzionamento delle cose assicurate devono essere rispettate. Segnatamente, è obbligatorio osservare gli intervalli di manutenzione previsti nelle istruzioni per l'uso o prescritti altrove e, ove prescritti, i relativi lavori devono essere eseguiti e confermati da un'azienda specializzata qualificata.

C1.12.3.2 Se, dopo un sinistro, l'uso della cosa assicurata non risulta conforme alle regole generalmente riconosciute della tecnica, la cosa dovrà essere utilizzata solo quando la stessa sia stata ripristinata definitivamente e ne sia garantito il normale funzionamento.

C1.12.3.3 I difetti e le carenze che potrebbero provocare un danno e di cui lo stipulante, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'azienda sono o dovrebbero essere a conoscenza devono essere eliminati a proprie spese nel più breve tempo possibile.

C1.12.3.4 Se lo stipulante, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'azienda viola in modo colposo gli obblighi di diligenza, le prescrizioni di sicurezza o altri obblighi, ovvero se le suddette persone violano in modo colposo le regole della tecnica generalmente riconosciute al momento del danno, in caso di sinistro AXA può ridurre l'indennizzo proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.

C 1.13 Assistance
Sono assicurate le spese per il rimorchio da parte della polizia lacustre, il servizio di soccorso lacustre o un cantiere navale se, a causa di un guasto del natante assicurato, non è più possibile rientrare autonomamente nel porto di partenza o nel cantiere di riparazione. L'assunzione delle spese avviene dietro presentazione di una fattura/ricevuta.

C2 Natante assicurato

C2.1 L'assicurazione copre il natante specificato nella polizza (inclusi motore e/o velatura), compresa l'attrezzatura prescritta dalla legge e dall'autorità, nonché le pertinenze fisse e il telone di copertura dell'imbarcazione (tela catramata). L'assicurazione copre anche eventuali investimenti effettuati dopo la stipulazione del contratto per modifiche e migliorie che comportano un incremento di valore – complessivamente fino a un importo massimo del 10 % della somma assicurata indicata nella polizza.

C2.2 Purché specificati nella polizza, sono assicurati anche:
- il battello di salvataggio o di servizio, laddove la potenza del relativo motore non superi i 20 cavalli (14,7 kW);
- il veicolo per il trasporto del natante (trailer).

La copertura assicurativa è operante in modo analogo a quella prevista per il natante specificato nella polizza.

C3 Prestazioni

C3.1 Aspetti generali
Se si verifica un evento assicurato, AXA corrisponde le prestazioni per la riparazione oppure paga l'indennizzo per danno totale. AXA copre inoltre le spese fino a un massimo di CHF 100 000 per le operazioni di recupero e di trasporto del natante fino al più vicino cantiere navale in grado di effettuare le riparazioni necessarie.

C3.2 Riparazioni

C3.2.1 AXA paga le spese per la riparazione del natante, in base al valore attuale dello stesso, nonché per la riparazione delle pertinenze assicurate – salvo laddove si configuri un danno totale ai sensi della disposizione C3.3. La corresponsione dell'indennizzo può essere subordinata all'effettiva esecuzione delle riparazioni.

C3.2.2 Lo stipulante è tenuto ad assumersi una parte delle spese di riparazione se
- la cattiva manutenzione, l'usura o danni preesistenti hanno comportato un aumento delle spese di riparazione, oppure
- i lavori di riparazione hanno comportato un miglioramento dello stato del natante.

AXA non è tenuta a risarcire il valore a nuovo delle parti danneggiate quando sia possibile eseguire una riparazione perfetta delle stesse.

C3.3 Danno totale

C3.3.1 Si ha un danno totale quando
- le spese di riparazione superano il valore attuale del natante;
- in caso di furto, il natante, le pertinenze e gli accessori assicurati non vengono ritrovati nell'arco di 30 giorni, a contare dal momento in cui è stata recapitata la dichiarazione di furto a una rappresentanza svizzera di AXA.

C3.3.2 Calcolo delle prestazioni

Anno contrattuale	Percentuale della somma assicurata
1.	100
2.	100
3.	100
4.	100
5.	100
dal 6°	Valore attuale (più 10 % dello stesso)

C3.3.2.1 Le prestazioni vengono ridotte in misura adeguata secondo il giudizio dei periti qualora la cattiva manutenzione, l'usura o dei danni preesistenti abbiano determinato in via predominante il danno totale.

C3.3.2.2 Per i canotti pneumatici, le imbarcazioni high-tech da regata, i motori fuoribordo, i motori entrofuoribordo, la velatura, i teloni di copertura dell'imbarcazione (tela incatramata) o la capote, il veicolo per il trasporto del natante (trailer) e i battelli di salvataggio o di servizio viene risarcito il valore attuale.

C3.3.2.3 Qualora le prestazioni così stabilite siano superiori al prezzo di acquisto effettivamente pagato, viene risarcito un ammontare pari a detto prezzo. L'eventuale franchigia e il valore dei residui vengono detratti solo successivamente.

C3.3.2.4 **Residui del natante**
In caso di danno totale, le prestazioni vengono ridotte in misura pari al valore dei residui del natante. Se non viene effettuata tale deduzione, i residui passano in proprietà ad AXA dal momento in cui questa versa le prestazioni.
Se, nel caso di furto del natante, di pertinenze o di accessori assicurati, viene effettuato il risarcimento per danno totale, il diritto di proprietà sulla cosa rubata passa ad AXA.

C3.3.2.5 **Imposta sul valore aggiunto**
I pagamenti per sinistri effettuati a soggetti imponibili che possono far valere la deduzione dell'imposta precedente vengono corrisposti al netto dell'imposta sul valore aggiunto. I pagamenti per sinistri effettuati in base al calcolo preventivo delle spese di riparazione non comprendono l'imposta sul valore aggiunto.

C3.3.3 **Spiegazioni dei termini per il conteggio delle prestazioni** (C3.3.2)

- **Anni contrattuali:** numero di anni trascorsi dalla data dell'ultimo aggiornamento del contratto con determinazione del valore del natante. I periodi inferiori all'anno vengono conteggiati in misura proporzionale.
- **Somma assicurata:** somma indicata nella polizza come valore del natante assicurato, comprensiva anche dell'attrezzatura prescritta dalla legge o dall'autorità, delle pertinenze fisse e del telone di copertura dell'imbarcazione, al momento della stipulazione del contratto. Ove espressamente specificato nella polizza, la somma assicurata comprende anche il valore della velatura, del motore, del battello di salvataggio o di servizio e del veicolo per il trasporto del natante.
- **Valore a nuovo:** l'importo necessario al momento del sinistro per il rimpiazzo a nuovo della cosa con un'altra dello stesso genere.
- **Valore attuale** : il valore del natante e delle pertinenze o degli accessori assicurati al momento del sinistro, tenuto conto degli anni di esercizio, della loro quotazione di mercato e del loro stato.

C4 Esclusioni

L'assicurazione non copre:

C4.1 Danni causati dall'esercizio (danni d'esercizio), e segnatamente

- danni senza l'azione violenta di una forza esterna;
- danni determinati da guasto o difetto intrinseco, ad es. mancanza o congelamento di liquidi, manipolazione errata, difetti di materiale o di costruzione, fatica del materiale, usura, sollecitazione eccessiva, guasti di componenti elettriche ed elettroniche;
- danni dovuti a corrosione, ossidazione, osmosi, putrefazione, ruggine, tarlatura, invecchiamento, delaminazione di legno o plastica;
- surriscaldamento del motore;
- danni causati da colpo d'ariete;
- deformazione del fasciame di natanti in legno.

C4.2 Danni causati da cura carente, in particolare da cattiva manutenzione, quali:
parti soggette a usura non sostituite, parti deperite o colpite da ruggine perforante (ad es. soffietto del cavo di azionamento o del cambio divenuto fragile), effetto sifone, nonché i danni indiretti che ne risultano.

C4.3 Danni conseguenti all'azione di influssi atmosferici, quali pioggia, luce solare, umidità, gelo (ad es. congelamento dell'acqua di raffreddamento) nonché formazione di ghiaccio di qualsiasi genere, pressione continua della neve (per un periodo di oltre 3 giorni).

C4.4 **Spese consequenziali pe**r

- giorni di giacenza;
- rimessaggio;
- eventuale deprezzamento;
- perdita di competitività;
- mancato uso.

C4.5 Scalfitture, ammaccature e danni alla vernice avvenuti durante il trasporto delle cose assicurate, salvo laddove tali danni siano dovuti a un incidente del veicolo usato per il trasporto del natante, a causa di forza maggiore o a furto.

C4.6 La perdita o la caduta fuori bordo di cose assicurate, salvo laddove tali eventi siano conseguenti a un danno al natante coperto dall'assicurazione.

C4.7 Danni derivanti dalla partecipazione a corse e altre competizioni analoghe di natanti a motore, nonché alle relative prove.

C4.8 Danni verificatisi in relazione ad avvenimenti bellici, uso per fini militari, requisizione, terremoto, energia nucleare, radiazioni ionizzanti.

C4.9 Danni avvenuti in seguito a disordini interni, a violenza contro persone o cose in occasione di sommosse ed eventi simili, salvo laddove lo stipulante dimostri in modo attendibile che egli stesso, o il conducente del natante, ha adottato tutte le precauzioni ragionevolmente esigibili nei suoi confronti al fine di evitare il danno.

C4.10 Danni dovuti all'azione di sostanze chimiche, biologiche, biochimiche od onde elettromagnetiche come armi, compresi i relativi danni consequenziali.

C4.11 Danni conseguenti al compimento di un crimine o un delitto intenzionale, ovvero al tentativo di tali atti.

C4.12 Danni avvenuti in seguito ad appropriazione indebita e frode, confisca del natante sulla base di una disposizione emanata dalle autorità, nonché i costi che ne derivano. Danni legati a una violazione di norme di legge che favoriscono la sicurezza nel traffico.

C4.13 Danni derivanti dall'uso del natante senza autorizzazione dell'autorità competente o se il natante viene condotto da persone che non siano in possesso della licenza necessaria ai sensi di legge o che non adempiano le condizioni richieste per condurre il natante assicurato.

C4.14 Danni causati dalla graffiatura della vernice da parte di terzi sconosciuti.

C4.15 **Esclusioni per l'assicurazione macchine (C1.12)**

L'assicurazione non copre:

C4.15.1 I danni assicurati o assicurabili ai sensi delle disposizioni da C1.1 a C1.11.

C4.15.2 I danni che sono la conseguenza diretta di

- influenze continue e prevedibili di natura meccanica, termica, chimica o elettrica, come ad es. invecchiamento, usura, corrosione o deperimento;
- eccessiva accumulazione di ruggine, fango, incrostazione o altre sedimentazioni;
- gelo, congelamento dell'acqua di raffreddamento.

L'assicurazione non copre parimenti i danni in relazione a zostera, reti, funi o cime.

Se tali danni provocano dei danneggiamenti o delle distruzioni improvvise e impreviste delle cose assicurate, i danni consequenziali sono assicurati entro i limiti della copertura pattuita nella polizza. Sono esclusi da questa regolamentazione i danni conseguenti causati da gelo, reti, corde o cime.

C4.15.3 I danni di cui deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il venditore.

C4.15.4 L'alterazione o la perdita di dati e programmi.

C5 Obblighi durante la giacenza in acqua del natante o durante il suo trasporto

C5.1 Durante la giacenza in acqua o a terra (porto, boa, rimessa, aree pubbliche o private, ecc.) tanto il natante quanto le altre cose assicurate devono essere fissati e protetti in modo adeguato e in considerazione delle condizioni ambientali; in particolare, è necessario tenere conto delle variazioni del livello dell'acqua e osservare le disposizioni di legge e i regolamenti emanati dall'autorità. In caso di pericolo costituito dalla pressione della neve, si deve provvedere per tempo a ridurne l'intensità. In seguito a eventi naturali quali uragani o violenti piogge, lo stato del natante deve essere immediatamente verificato.

C5.2 In caso di trasporto, tanto il natante quanto le altre cose assicurate devono essere caricati e fissati, nonché messi in sicurezza o imballati in modo adeguato.

C5.3 AXA non eroga alcuna prestazione in caso di violazione colposa degli obblighi previsti, salvo laddove lo stipulante possa dimostrare che tale violazione degli obblighi non ha influito né sulle cause degli accadimenti, né sulle conseguenze degli stessi.

Parte D
Assicurazione infortuni

D1 Copertura assicurativa

D1.1 L'assicurazione copre gli infortuni verificatisi in relazione all'uso del natante assicurato e alla fornitura di aiuto nel corso del viaggio.

D1.2 L'assicurazione copre anche gli infortuni verificatisi durante l'uso di un natante di terzi da parte dello stipulante, a condizione che,
- lo stipulante sia una persona fisica e
- lo stipulante non disponga di una copertura assicurativa analoga attraverso un'altra assicurazione infortuni degli occupanti.

D1.3 Sono considerati infortuni le lesioni corporali ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). L'accertamento del nesso di causalità avviene in base a quanto disposto dalla LAINF.

D1.4 Si considerano infortuni anche:
- la respirazione fortuita di gas o vapori e l'ingestione per errore di sostanze velenose o corrosive;
- i congelamenti, le insolazioni e i colpi di sole, come pure le lesioni corporali dovute ai raggi ultravioletti, fatta eccezione per l'eritema solare;
- l'annegamento;
- l'assideramento in seguito a caduta in acqua.

D1.5 Le prestazioni vengono ridotte in misura proporzionale se le cause delle lesioni corporali o del decesso sono attribuibili solo parzialmente all'infortunio.

D2 Persone assicurate

D2.1 **L'assicurazione copre:**
- gli utenti del natante specificato nella polizza;
- le persone trainate per l'esercizio di sport acquatici.
- Le persone che in caso d'incidente prestano aiuto volontario e gratuito agli occupanti del natante specificato nella polizza sono assicurate per le stesse somme indicate nella polizza.

D2.2 L'assicurazione non copre:
- le persone trainate per l'esercizio del volo con aquilone, parapendio o paracadute ascendente;
- le persone che esercitano a bordo un'attività retribuita.

D3 Prestazioni

D3.1 **Spese di cura**

D3.1.1 A contare dal giorno dell'infortunio, AXA paga le spese relative ai seguenti provvedimenti, prescritti o applicati da un medico o dentista in possesso della necessaria autorizzazione:
- trattamenti medici, compreso il trasporto delle persone che vi si sottopongono;
- degenze in ospedale e soggiorni di cura nel reparto privato; le spese per le cure sono assunte soltanto previa approvazione delle stesse da parte di AXA e solo se svolte presso strutture specializzate;
- prestazioni relative all'assistenza da parte di personale di cura diplomato o messo a disposizione da un'istituzione per la durata del trattamento;
- il noleggio di apparecchi sanitari;
- il primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ausiliari ortopedici.

L'assicurazione copre anche la riparazione di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ortopedici ausiliari, come pure la sostituzione di tali cose al valore a nuovo se danneggiate o distrutte a seguito dell'infortunio che ha comportato i trattamenti medici coperti dall'assicurazione. AXA rimborsa inoltre l'ammontare della trattenuta prevista dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) per le spese di sostentamento, operata sull'indennità giornaliera in caso di ricovero della persona assicurata in un istituto di cura.

D3.1.2 AXA non si assume le spese di cura quando siano già state pagate da un terzo civilmente responsabile o dal suo assicuratore, ovvero siano a carico di un'assicurazione sociale.

D3.2 **Indennità giornaliera di ospedalizzazione**

AXA paga l'indennità di ospedalizzazione convenuta per ogni giorno di degenza in ospedale o in una casa di cura, fino a un massimo di 730 giorni.

D3.3 **Indennità giornaliera**

Se l'infortunio ha come conseguenza un'inabilità al lavoro della persona assicurata, AXA paga l'indennità giornaliera convenuta, in base al grado dell'inabilità attestata dal medico e fino a un massimo di 730 giorni.

D3.4 **Invalidità**

D3.4.1 Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità prevedibilmente permanente della persona assicurata, AXA paga il capitale in base alla percentuale corrispondente al grado d'invalidità. Il grado d'invalidità viene determinato in base alle disposizioni sul calcolo dell'indennità per menomazione dell'integrità, secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

D3.4.2 Se più organi o arti vengono colpiti dallo stesso infortunio, il grado d'invalidità viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti, ma in nessun caso può superare il limite massimo del 100 %.

D3.4.3 Se la persona assicurata presentava già una disabilità fisica o mentale prima che si verificasse l'infortunio, AXA paga la differenza tra l'importo ipotetico comportato dal grado d'invalidità preesistente e quello calcolato in base al grado d'invalidità complessivo.

D3.4.4 La prestazione corrisposta da AXA viene maggiorata del 50 % se al momento dell'infortunio la persona assicurata ha almeno un figlio di età inferiore ai 20 anni.

D3.5 Decesso

D3.5.1 In caso di decesso della persona assicurata, AXA versa le prestazioni
- al coniuge o al partner registrato;
- in difetto, ai figli al cui sostentamento provvedeva totalmente o parzialmente la persona assicurata;
- in difetto, alle altre persone al cui sostentamento provvedeva in misura preponderante la persona assicurata;
- in difetto, ai discendenti che hanno diritto alla successione;
- in difetto, ai genitori;
- in difetto, ai fratelli e alle sorelle o ai loro discendenti.

D3.5.2 In mancanza delle persone suddette, AXA paga le spese funerarie fino a concorrenza del capitale assicurato per il caso di decesso.

D3.5.3 Se la persona assicurata lascia almeno un figlio successibile di età inferiore ai 20 anni, le prestazioni vengono maggiorate del 50 %.

D4 Prestazioni speciali

AXA si assume le spese per
- le azioni di salvataggio necessarie, le operazioni di recupero e la traslazione della salma della persona assicurata al suo ultimo domicilio, fino a un importo massimo complessivo di CHF 100 000 per ogni caso d'infortunio. AXA si fa inoltre carico del disbrigo delle formalità necessarie;
- la ripulitura, la riparazione o la sostituzione al valore a nuovo di capi d'abbigliamento o effetti d'uso personale danneggiati, fino a un importo massimo di CHF 2000 per persona;
- le azioni di ricerca intraprese nell'intento di salvare la persona assicurata o di recuperarne il corpo, fino a un importo massimo di CHF 10 000.

D5 Esclusioni

L'assicurazione non copre:
- le persone di cui alle disposizioni B5.1 e B5.2;
- il suicidio, l'autolesionismo o il tentativo di tali atti;
- gli infortuni degli occupanti di un natante sottratto, nonché gli infortuni avvenuti nelle circostanze di cui alle disposizioni B5.3 e da C4.7 a C4.13.

D6 Riduzione delle prestazioni per numero eccessivo degli occupanti del natante

L'ammontare delle prestazioni di AXA viene diviso per il numero di persone che occupavano il natante al momento dell'incidente e moltiplicato per il numero dei posti che figura nella licenza di navigazione.

D7 Rapporto con l'assicurazione di responsabilità civile

D7.1 Le prestazioni per l'indennità di ospedalizzazione e giornaliera, nonché in caso di invalidità e di decesso vengono corrisposte in aggiunta a quelle dell'assicurazione di responsabilità civile. È fatta salva la disposizione D7.2.

D7.2 Le prestazioni vengono computate con le pretese di responsabilità civile nella misura in cui il detentore o il conducente del natante debba lui stesso far fronte a tali pretese, come ad es. in caso di regresso.

D8 Prestazioni massime

Le prestazioni erogate dall'assicurazione infortuni sono limitate complessivamente a CHF 30 milioni per evento.

Parte E
Assicurazione di protezione giuridica

E1 Assicuratore

E1.1 L'assicuratore è AXA-ARAG Protezione giuridica SA, Ernst-Nobs-Platz 7, 8004 Zurigo (di seguito indicata come «AXA-ARAG»), una società anonima con sede a Zurigo e affiliata del Gruppo AXA. Gli stipulanti possono far valere le pretese derivanti dalla presente assicurazione di protezione giuridica esclusivamente nei confronti di AXA-ARAG.

E1.2 AXA non può impartire ad AXA-ARAG istruzioni il cui contenuto faccia riferimento alla liquidazione di casi giuridici. AXA-ARAG non trasmette informazioni sui casi giuridici ad AXA, laddove ciò possa risultare pregiudizievole per le persone assicurate.

E2 Natante assicurato

L'assicurazione copre:
- il natante specificato nella polizza e le cose rimorchiate o spinte da detto natante;
- il battello di salvataggio o di servizio, laddove la potenza del relativo motore non superi i 20 cavalli (14,7 kW);
- le boe, unitamente ai relativi accessori;
- il veicolo per il trasporto del natante (trailer), laddove tale veicolo non sia soggetto alla legislazione sulla circolazione stradale.

E3 Persone assicurate

E3.1 L'assicurazione copre lo stipulante indicato nella polizza nella sua qualità di proprietario, detentore, utilizzatore in leasing, locatario, charterer, conducente, skipper, membro dell'equipaggio o passeggero del natante assicurato.

E3.2 Sono altresì assicurati altri conducenti autorizzati, skipper, membri dell'equipaggio o passeggeri del natante assicurato.

E3.3 L'assicurazione copre lo stipulante nella sua qualità di locatario, charterer, conducente, skipper o membro dell'equipaggio di qualsiasi altro natante immatricolato.

E4 Prestazioni

E4.1 Prestazioni assicurate
Nei casi giuridici assicurati, AXA-ARAG eroga le prestazioni di cui alle disposizioni da E4.1.1 fino a E4.1.12 fino a concorrenza delle somme assicurate riportate alla disposizione E5.

E4.1.1 Consulenza giuridica telefonica da parte del servizio giuridico di AXA-ARAG negli ambiti legali assicurati.

E4.1.2 Trattamento del caso giuridico e rappresentanza da parte del servizio giuridico di AXA-ARAG.

E4.1.3 Assunzione degli onorari degli avvocati necessari, alle consuete tariffe locali. La persona assicurata si fa carico di una franchigia del 10 %, con un minimo di CHF 500 e un massimo di CHF 10 000. La franchigia non viene applicata se la persona assicurata sceglie un rappresentante legale suggerito da AXA-ARAG.

E4.1.4 Prestazioni a titolo di anticipo fino a un importo massimo di CHF 10 000 per un difensore a cui ha fatto ricorso la persona assicurata per la prima audizione in sede penale. Queste prestazioni a titolo di anticipo devono essere rimborsate integralmente ad AXA-ARAG in caso di condanna passata in giudicato per un crimine o un delitto commesso intenzionalmente.

E4.1.5 Assunzione delle spese per perizie e analisi, laddove queste siano state disposte di comune accordo con AXA-ARAG o da parte di un'autorità. L'assicurazione non copre le spese per visite mediche, analisi ed esami per l'accertamento dell'idoneità o della capacità di guida.

E4.1.6 Assunzione delle spese giudiziarie o di altre spese processuali di tribunali e autorità statali a carico della persona assicurata.
L'assicurazione non copre le tasse e le spese per decisioni in prima istanza di autorità e tribunali, i costi per gli atti notarili, le iscrizioni e le cancellazioni nei registri pubblici, nonché le spese per permessi, esami e autorizzazioni ufficiali di ogni genere.
Per i decreti penali e le decisioni in prima istanza circa la revoca della licenza di condurre e della licenza di circolazione, l'assicurazione copre tasse e spese fino a concorrenza dell'importo di CHF 500 per anno di assicurazione.

E4.1.7 Assunzione delle spese per l'intervento di un interprete disposto da un tribunale e delle spese per un interprete incaricato previo assenso di AXA-ARAG, fino a un importo massimo di CHF 10 000.

E4.1.8 Nell'ambito di procedimenti autorizzati da AXA-ARAG: assunzione delle spese per il tribunale arbitrale e dei costi di mediazione a carico della persona assicurata.

E4.1.9 Spese ripetibili riconosciute alla controparte che vengono comminate alla persona assicurata nell'ambito di un procedimento.

E4.1.10 Spese di incasso per la riscossione delle indennità spettanti alla persona assicurata in virtù di un caso giuridico coperto dall'assicurazione, fino al ricevimento di un attestato di carenza di beni o della comminatoria di fallimento.

E4.1.11 Garanzie da prestare al fine di evitare la detenzione preventiva.
Queste prestazioni vengono corrisposte esclusivamente a titolo di anticipo. La persona assicurata è tenuta a rimborsare tali prestazioni ad AXA-ARAG al più tardi alla conclusione del procedimento.

E4.1.12 Assunzione delle spese sostenute per i viaggi necessari per comparire a udienze all'estero, fino a un importo complessivo massimo di CHF 5000.

E4.2 Esclusioni

E4.2.1 I costi a carico di un terzo civilmente responsabile o di un assicuratore di responsabilità civile. Le prestazioni eventualmente già erogate da AXA-ARAG devono essere rimborsate dalla persona assicurata.

E4.2.2 Le multe, le pene convenzionali e altri oneri a carattere punitivo.

E4.2.3 Il risarcimento di danni e la riparazione del torto morale.

E4.2.4 Tasse e spese per procedimenti davanti a tribunali e autorità sopranazionali o internazionali.

E4.2.5 Le spese per il recupero di crediti caduti in prescrizione e di crediti nei confronti di società che si trovano in una situazione di fallimento o di moratoria concordataria.

E4.2.6 Le spese e le prestazioni per le quali sono chiamati a rispondere l'assicurazione natanti o un altro assicuratore.

E4.3 Aspetti particolari

E4.3.1 **Colpa grave**
AXA-ARAG rinuncia al suo diritto di ridurre le prestazioni in caso di colpa grave.

E4.3.2 Più controversie derivanti dalla stessa fattispecie o aventi la stessa causa sono considerate come un unico caso giuridico. Per ogni caso giuridico vengono sommate le prestazioni per tutte le persone assicurate. La somma ssicurata viene corrisposta al massimo una volta, indipendentemente dal numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto.

E4.3.3 Lo stesso principio vale qualora le persone assicurate beneficino della copertura per il medesimo caso giuridico in virtù di diversi contratti in essere presso AXA-ARAG. In questi casi viene corrisposta la somma assicurata più elevata concordata.

E4.3.4 Per tutti i casi giuridici insorti nello stesso anno di assicurazione viene inoltre applicata per ogni polizza una somma massima per cumulo di prestazioni di CHF 1 000 000.

E4.3.5 Dalla somma assicurata viene dedotto ogni volta l'ammontare della franchigia convenuta.

E4.3.6 **Liquidazione economica del caso**
AXA-ARAG ha il diritto di liberarsi dal proprio obbligo di prestazione mediante compensazione dell'interesse economico della persona assicurata. L'interesse economico è costituito dal valore materiale dell'oggetto in lite, tenuto adeguatamente conto del rischio inerente a un processo o alle operazioni d'incasso.

E5 Somme assicurate

Nei limiti delle prestazioni di cui alla disposizione E4, AXA-ARAG si assume le spese fino a concorrenza dell'importo di CHF 300 000. Per i tragitti in mare nell'ambito di validità esteso di cui alla disposizione A2.2 trova applicazione una somma assicurata di CHF 150 000.

E6 Casi giuridici assicurati

L'assicurazione copre la tutela degli interessi giuridici della persona assicurata negli ambiti elencati in modo esaustivo dalla disposizione E6.1 alla disposizione E6.9.

E6.1 Diritto di responsabilità civile e riparazione morale
La richiesta di pretese extracontrattuali di responsabilità civile in veste di persona danneggiata, nonché i procedimenti penali correlati e l'aiuto alle vittime di reati.

E6.2 Procedimenti penali e amministrativi
Difesa nei procedimenti penali e amministrativi per reati di negligenza.
In caso di accusa di reati intenzionali, l'assicurazione copre il rimborso spese successivo in caso di situazioni di legittima difesa, stato di necessità o dovere professionale, nonché archiviazione del procedimento o assoluzione. La sospensione e/o il proscioglimento non possono tuttavia essere connessi a un indennizzo da versare al querelante o a terzi, né avvenire a seguito di prescrizione.

E6.3 Diritto delle assicurazioni
Controversie con assicurazioni private e assicurazioni sociali svizzere quali casse pensione o assicurazioni malattie.

E6.4 Obbligazioni contrattuali attinenti al veicolo
Le controversie relative a contratti contemplati dal codice delle obbligazioni (ad es. compravendita, permuta, locazione, leasing, prestito, riparazione, ecc.) e attinenti ai natanti assicurati e ad altri natanti presi in affitto o noleggiati (charter) dallo stipulante.
L'assicurazione non copre i contratti conclusi per scopi professionali.

E6.5 Ritiro del permesso e della licenza
Procedimenti riguardanti il ritiro del permesso di condurre natanti o della licenza di navigazione.

E6.6 Tassazione
Controversie in materia di tassazione dei natanti.

E6.7 Proprietà e diritti reali
Controversie di diritto privato riguardanti il possesso, la proprietà e altri diritti reali sui natanti assicurati.

E6.8 Diritto dei pazienti
Controversie in veste di paziente per casi di emergenza.

E6.9. Intervento di recupero e salvataggio
Controversie in relazione a interventi di recupero e salvataggio.

E7 Casi giuridici esclusi

E7.1 I casi giuridici non contemplati alla disposizione E6.

E7.2 I casi giuridici nei confronti di AXA-ARAG o di persone che erogano servizi nell'ambito di un caso giuridico assicurato. La copertura assicurativa comprende tuttavia la tutela degli interessi giuridici in caso di controversie con altre società del Gruppo AXA.

E7.3 I casi giuridici in rapporto diretto o indiretto con crimini intenzionali dei quali o della cui preparazione la persona assicurata viene accusata – ivi incluse le relative conseguenze in materia di diritto civile e di diritto amministrativo. È fatta salva la disposizione E6.2.

E7.4 I casi giuridici in relazione alla difesa contro le pretese extracontrattuali di risarcimento e di riparazione del torto morale avanzate da terzi.

E7.5 I casi giuridici in relazione a controversie tra persone assicurate attraverso la stessa polizza. In questi casi è assicurato soltanto lo stipulante.

E7.6 I casi giuridici in relazione a eventi bellici o attentati terroristici, disordini di qualsiasi genere, scioperi, nonché danni provocati da raggi radioattivi o ionizzanti.
La copertura dei casi giuridici non è operante in particolare nei Paesi in cui il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) suggerisce di non recarsi, nonché per lo svolgimento di attività in Paesi in cui le stesse sono sconsigliate dal DFAE.

E7.7 I casi giuridici in relazione a crediti e passività passati in capo alla persona assicurata a seguito di cessione o acquisizione.

E7.8 I casi giuridici in relazione alla partecipazione a corse e competizioni.

E7.9 I casi giuridici nei quali il natante coinvolto circolava sprovvisto di targhe valide, ovvero in cui il conducente guidava il natante senza esserne autorizzato. La copertura assicurativa è operante tuttavia soltanto per le persone assicurate che non erano o non dovevano essere a conoscenza delle suddette fattispecie.

E7.10 I casi giuridici concernenti un conducente in caso di recidività alla guida di un natante in stato di ebrietà o di inidoneità ovvero sotto l'effetto di droghe o medicamenti, laddove AXA-ARAG abbia già concesso la propria copertura per un caso del genere. La copertura assicurativa per le altre persone assicurate mantiene invariata la propria validità.

E7.11 I casi giuridici per il conseguimento o la restituzione del permesso di condurre natanti.

E7.12 I casi giuridici in relazione con il trasporto a pagamento o a titolo professionale di persone o merci.

E8 Procedura in caso di sinistro, libera scelta dell'avvocato, divergenze d'opinione

E8.1 **Notifica di un caso giuridico**
La persona assicurata è tenuta a notificare tempestivamente ad AXA-ARAG un caso giuridico per il quale essa intende avvalersi di prestazioni. La persona assicurata deve ottenere l'assenso preventivo da parte di AXA-ARAG prima di avviare un procedimento giudiziario per il quale viene richiesta la copertura assicurativa, ovvero prima di designare un rappresentante legale.

E8.2 **Procedura**
Dopo la notifica di un caso giuridico, la persona assicurata è tenuta a fornire ad AXA-ARAG tutte le informazioni e le procure necessarie. Dopo avere esaminato la situazione giuridica, AXA-ARAG discute con la persona assicurata i passi successivi da adottare. AXA-ARAG conduce poi le trattative per una risoluzione del caso in via amichevole. Laddove tali trattative rimangano infruttuose, spetta ad AXA-ARAG decidere circa la procedura successiva e l'opportunità di procedere in sede giudiziale.

E8.3 **Ricorso a un avvocato**
AXA-ARAG decide se è necessario incaricare un avvocato e, ove opportuno, propone un rappresentante legale da essa ritenuto idoneo. La persona assicurata conferisce il mandato e le procure necessarie a tale avvocato, sollevandolo inoltre dal segreto professionale nei confronti di AXA-ARAG. La persona assicurata deve altresì ottenere dal legale l'impegno a tenere al corrente AXA-ARAG circa gli sviluppi del caso e, in particolare, a mettere a disposizione di quest'ultima le informazioni e la documentazione necessarie per consentirle di assumere le opportune decisioni.

E8.4 **Libera scelta dell'avvocato**
Se in previsione di un procedimento giudiziario o amministrativo è necessario incaricare un avvocato, oppure se si verificano dei conflitti d'interesse, la persona assicurata ha il diritto di incaricare un legale di sua scelta, designandolo di comune accordo con AXA-ARAG. I conflitti d'interesse si configurano quando la controparte della persona assicurata è una società del Gruppo AXA (eccetto AXA-ARAG), oppure se si tratta di un caso in cui AXA-ARAG deve garantire la copertura assicurativa anche alla controparte. In caso di disaccordo sul rappresentante legale da designare, AXA-ARAG affiderà il mandato a un rappresentante legale scelto fra 3 nomi indicati dalla persona assicurata. Questi non possono appartenere allo stesso studio legale o allo stesso studio associato, ovvero essere collegati tra loro sotto altra forma.

E8.5 **Garanzia di assunzione delle spese**
AXA-ARAG può fissare una scadenza per la garanzia di assunzione delle spese per le prestazioni assicurate, prevedere condizioni e obblighi a carico di tale garanzia, ovvero limitare la stessa solo a una parte del procedimento o a un determinato importo. La comunicazione con cui la persona assicurata notifica all'avvocato l'ottenimento di una garanzia di assunzione delle spese non giustifica alcuna richiesta di assunzione del debito.

E8.6 **Transazioni**
AXA-ARAG si assume gli obblighi a suo carico derivanti da una transazione soltanto se ha dato il proprio consenso alla stessa.

E8.7 **Indennità ripetibili alla controparte**
Le indennità processuali e ripetibili alla controparte che sono state riconosciute alla persona assicurata in sede giudiziale o stragiudiziale devono essere rimborsate o cedute ad AXA-ARAG fino a concorrenza delle prestazioni da questa erogate.

E8.8 **Scarse prospettive di successo**
Se AXA-ARAG si rifiuta di corrispondere le prestazioni per un provvedimento a causa delle scarse prospettive di successo, essa deve motivare tempestivamente per iscritto tale decisione e indicare alla persona assicurata la possibilità di adire alla procedura in caso di divergenze d'opinione ai sensi della disposizione E8.9. L'osservanza dei termini di impugnazione, di decadenza e di prescrizione compete in questo caso alla persona assicurata.

E8.9 **Procedura in caso di divergenze d'opinione**
Qualora si riscontrino divergenze d'opinione circa i provvedimenti da prendere per la risoluzione del caso, la persona assicurata ha il diritto di chiedere in proposito il parere di un esperto neutrale, da designare di comune accordo. Ciascuna delle parti deve anticipare la metà dei costi così sostenuti; la parte soccombente sarà poi tenuta a farsi carico della totalità delle spese. Non vengono corrisposte indennità ripetibili alla controparte. Se la persona assicurata non chiede di ricorrere a tale procedura entro 20 giorni dall'invio del rifiuto, si riterrà che vi abbia rinunciato. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo attraverso l'intervento dell'esperto, ovvero laddove la persona assicurata richieda tale opzione, ad assumere la decisione in luogo dell'esperto stesso è il giudice mediante procedura sommaria presso la sede, ossia il domicilio svizzero di una delle controparti.

E8.10 **Provvedimenti a proprie spese**
Se la persona assicurata avvia a proprie spese un processo dopo che l'obbligo di prestazione è stato rifiutato per scarse prospettive di successo, AXA-ARAG si fa comunque carico dei costi sostenuti nell'ambito delle disposizioni E4 ed E5 laddove la sentenza risulti più favorevole per la persona assicurata rispetto alla soluzione motivata per iscritto da AXA-ARAG o all'esito della procedura arbitrale.

E8.11 **Divieto di cessione**
La persona assicurata non è autorizzata, senza consenso scritto di AXA-ARAG, a cedere a terzi i propri diritti derivanti dal presente contratto.

E8.12 **Limitazioni ed esclusione della responsabilità**
AXA-ARAG può incaricare un liquidatore esterno di fornire le prestazioni o limitare le stesse all'assunzione delle spese adeguate. AXA-ARAG non risponde in alcun modo per la scelta di un avvocato o di un interprete o per il conferimento del relativo incarico, né tantomeno per il tempestivo invio di informazioni o somme di denaro.

E8.13 **Violazione degli obblighi contrattuali in materia di informazione o comportamento**
In caso di violazione colposa degli obblighi contrattuali in materia di informazione o di comportamento, ad AXA-ARAG è riservata la facoltà di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni, laddove la persona assicurata non dimostri che a suo carico non può essere imputata nessuna colpa.

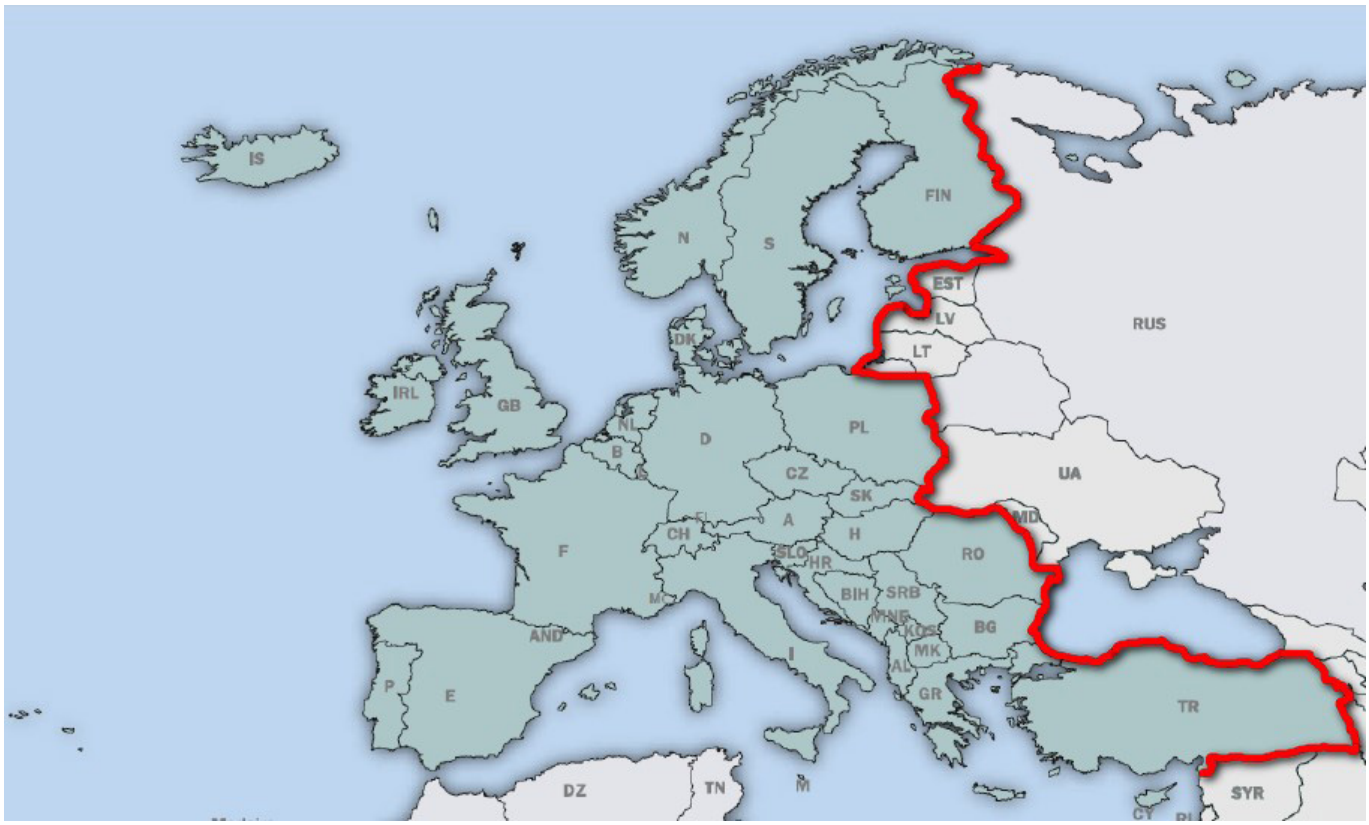
E9 Validità temporale

E9.1 Un caso giuridico è assicurato laddove la sua causa e/o l'evento generatore dello stesso, nonché l'esigenza di assistenza legale siano insorti durante il periodo di validità del contratto. La causa, ossia l'evento generatore sono considerati come sopravvenuti nel momento in cui si è verificata per la prima volta la violazione effettiva o presunta di norme giuridiche od obblighi contrattuali. Nel diritto di responsabilità civile è determinante il momento in cui il danno viene causato, mentre per le controversie concernenti le prestazioni di assicurazione fa stato il momento in cui si verifica l'evento assicurato.

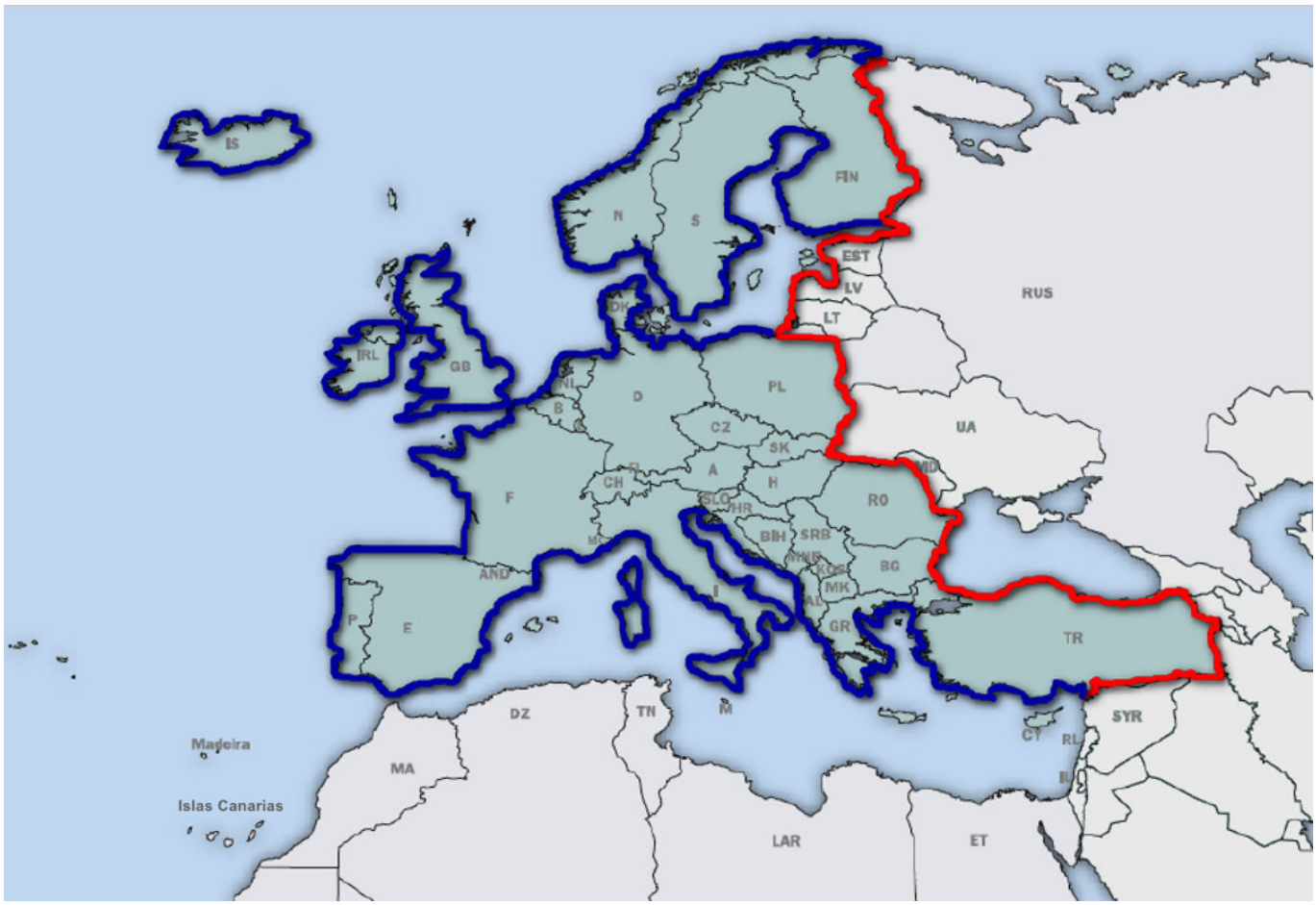
E9.2 La copertura assicurativa non è operante se il caso giuridico viene notificato dopo oltre 3 mesi dalla risoluzione della polizza. Qualora si sia verificato un ritardo più esteso senza colpa propria, la notifica del caso giuridico può essere recuperata non appena è venuto meno il motivo di tale ritardo.

Carte geografiche «Validità territoriale» ai sensi della disposizione A2

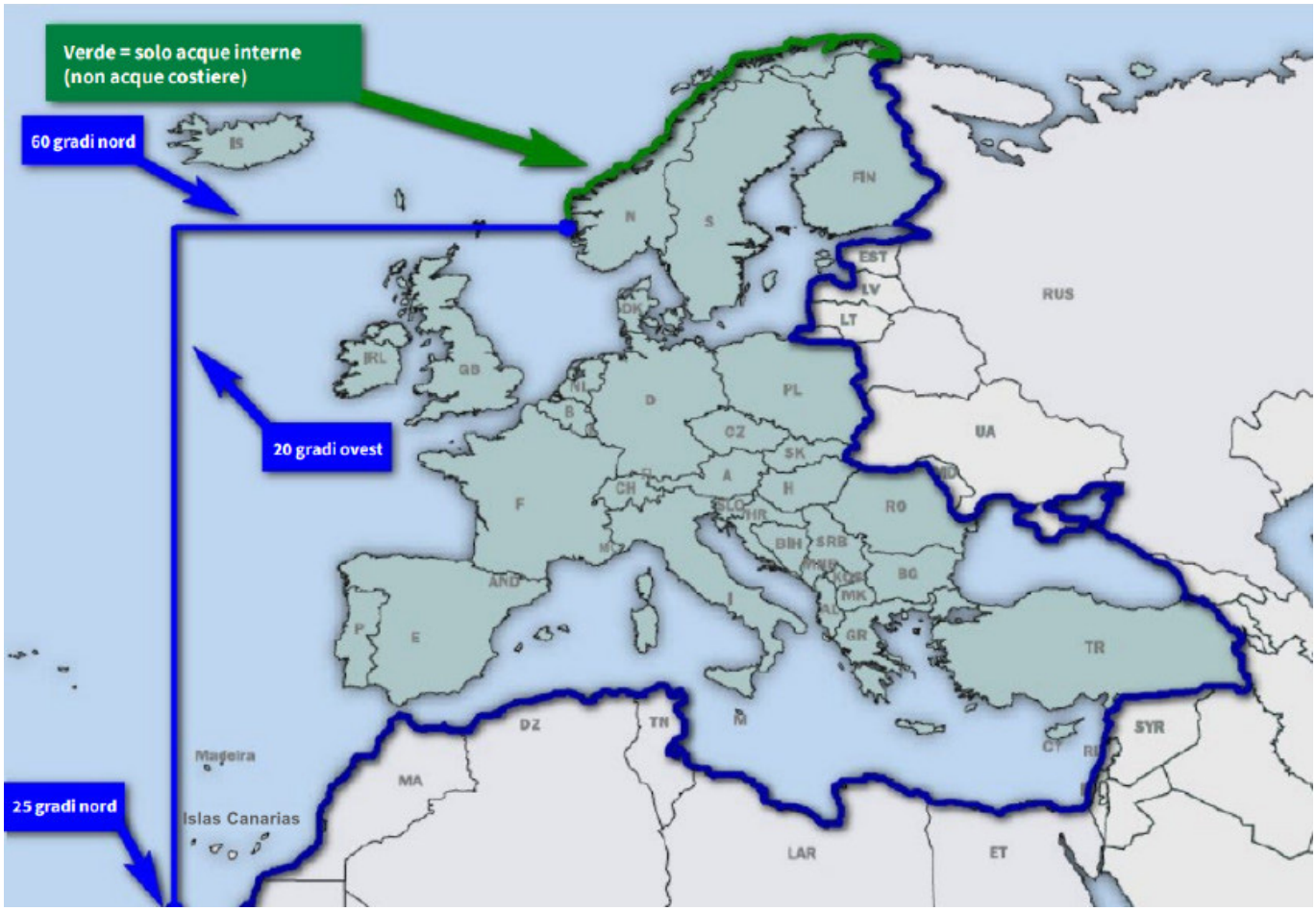
Acque interne europee (cfr. disposizione A2.1)



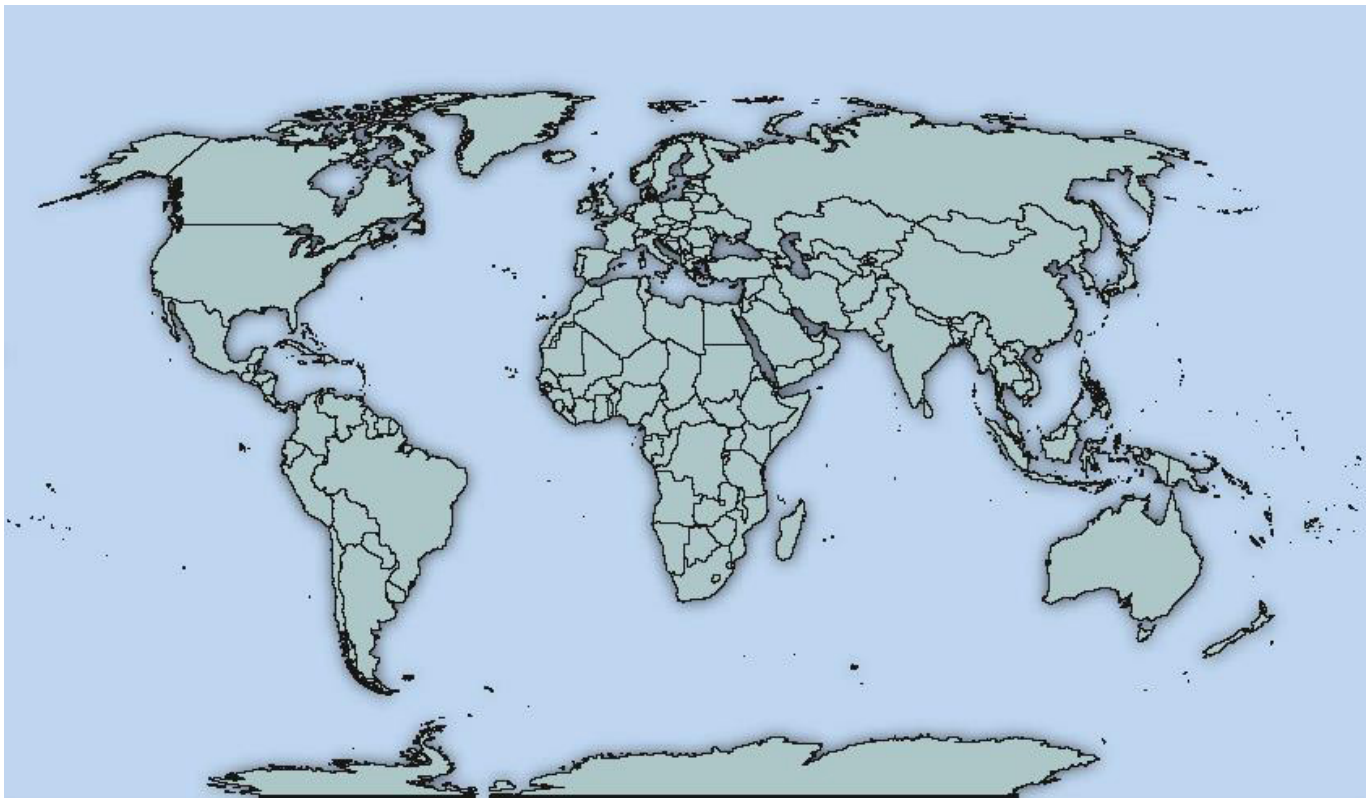
Acque costiere europee (cfr. disposizione A2.2.1)



Navigazione in alto mare (zona B) (cfr. disposizione A2.2.2)



Navigazione in alto mare (zona C) (cfr. disposizione A2.2.3)



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro online,
in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

AXA.ch/dichiarazione-sinistro

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

AXA.ch
myAXA.ch (portale clienti)